



# Comune di Piancogno

Provincia di Brescia

Via Nazionale n. 49 – CAP 25052 – C.F. 00948230172 – P.I. 00590410981

COPIA

## Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 117 del 22/12/2025

**OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE “DELL’ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI COGNO” A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI - ATTO DI CONCERTO**

L'anno 2025 addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 17:30, nella sala delle adunanze presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, la Giunta Comunale si è riunita sotto la presidenza del Sindaco.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
FARISE' ALBERTO	Sindaco	si
PERNICI DIEGO	Assessore e Vice Sindaco	si
TROTTI ALBERTO	Assessore	si
PEROZZO ELENA	Assessore	si
GHIROLDI LIVIA	Assessore	si

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Risulta presente in videoconferenza, ai sensi dell'art 8 del vigente “Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni” l'Assessore: Perozzo Elena.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale: Dott. Matteo Tonsi.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE “DELL’ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI COGNO” A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI - ATTO DI CONCERTO**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO** che il Comune di Piancogno, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, riconosce e sostiene, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, le realtà associative che operano sul territorio comunale svolgendo attività di rilevante interesse sociale, in particolare a favore della popolazione anziana;

**PRESO ATTO** dell’istanza presentata dalla Presidente dell’Associazione Anziani e Pensionati di Cagno, con sede in Piancogno (BS), Via Vittorio Veneto n° 85, C.F. 90003650174, acclarata al protocollo del Comune al n° 12441 del 15.12.2025, con la quale viene richiesto un contributo economico a supporto delle attività svolte e dell’organizzazione del Centro Diurno Anziani;

**CONSIDERATO** che l’Associazione Anziani e Pensionati di Cagno svolge in maniera continuativa e strutturata attività di aggregazione, socializzazione, animazione e supporto alla popolazione anziana, rappresentando un presidio sociale di particolare rilevanza per la comunità locale;

**RILEVATO** che le attività promosse dall’Associazione contribuiscono in modo significativo al mantenimento delle relazioni sociali, al contrasto dell’isolamento e al miglioramento della qualità della vita degli utenti del Centro Diurno, integrando e rafforzando l’azione istituzionale dell’Ente in ambito sociale;

**RAMMENTATO** che l’art. 118, comma 3, della Costituzione stabilisce che le Amministrazioni locali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di iniziative di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

**ATTESO** che, ai sensi e per gli effetti di legge di cui all’articolo 6, comma 9, della Legge nr. 122/2010 a decorrere dal 01.01.2011, è vietato effettuare spese per sponsorizzazioni;

**VISTO** il parere della Corte dei Conti della Lombardia n.1075/2010 il quale testualmente recita: “.... *Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc) oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia). In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento che connota, nell’ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendo dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un’attività propria del comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di comuni e provincie, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione ...”;*

**CONSIDERATO** che il Comune, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza piena sulle “*funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze*”;

**DATO ATTO** che il Comune:

- è legittimato a sostenere gli enti e/o le realtà che organizzano attività rispondenti agli interessi ed alle esigenze della propria comunità e dei turisti che frequentano il territorio;

- consapevole dell'importanza di promuovere sinergie tra il soggetto pubblico e le realtà aggregative del territorio, da tempo ha attivato un'attiva azione di coinvolgimento delle associazioni locali al fine di realizzare forme di collaborazione nelle diverse attività in campo culturale, sociale, sportivo, turistico e ricreativo;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 23.03.1992 con la quale veniva approvato il vigente *“Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati”*;

**RITENUTO**, per tutto quanto in premessa, di accogliere l'istanza presentata dalla Presidente dell'Associazione Anziani e Pensionati di Cagno, con sede in Piancagno (BS), Via Vittorio Veneto n° 85, C.F. 90003650174, acclarata al protocollo del Comune al n° 12441 del 15.12.2025, a tal fine riconoscendo ed erogando in favore della stessa un contributo economico d'importo complessivo pari ad € 1.000,00, quale forma di sostegno alle attività svolte e all'organizzazione del Centro Diurno Anziani;

**DATO ATTO che:**

- la presente forma di sostegno economico non configura un rapporto di sponsorizzazione da parte dell'Ente, in quanto essa non si prefigge come scopo la promozione della propria immagine ma, piuttosto, sia da ricondurre al principio sussidiarietà orizzontale, evocato all'art. 118 della Costituzione, secondo cui l'Ente Locale favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- il presente contributo non è soggetto all'applicazione della ritenuta prevista dall'articolo 28, comma 2, del DPR 600/73, in quanto erogato a realtà associative che non esercitino attività commerciali per la produzione di reddito;

**ACQUISITI** sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, espressi:

- dal Responsabile del Settore Affari Generali;
- dal Responsabile del Settore Economico e Tributario, in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

**VISTI E RICHIAMATI:**

- il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 24.03.2017, esecutiva a sensi di legge;
- la deliberazione di C.C. n° 56 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- l'art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

**VISTO** il contestuale provvedimento con il quale il Responsabile di Servizio assume l'impegno di spesa ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**CON** votazione unanime e favorevole, espressa nella forma di legge.

**DELIBERA**

1. **Di dare atto che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di accogliere** l'istanza presentata dalla Presidente dell'Associazione Anziani e Pensionati di Cagno, con sede in Piancagno (BS), Via Vittorio Veneto n° 85, C.F. 90003650174, acclarata al protocollo del Comune al n° 12441 del 15.12.2025, a tal fine riconoscendo ed erogando in favore della stessa un contributo economico d'importo complessivo pari ad € 1.000,00 quale forma di sostegno alle attività svolte e all'organizzazione del Centro Diurno Anziani;

3. **Di dare atto** che la spesa relativa trova imputazione alla missione 06011.04 capitolo 0200 denominata “Contributi per iniziative ricreative e sportive” del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità;
4. **Di precisare che** il contributo viene erogato sottoponendolo alla condizione che il Soggetto Beneficiario fornisca una tempestiva, idonea e dettagliata rendicontazione in ordine alle spese sostenute mediante utilizzo delle risorse erogate con il presente provvedimento e che, in caso contrario, il beneficio concesso sarà integralmente revocato;
5. **Di prendere atto** dei pareri di cui in premessa, espressi ai sensi dell’art.49, del D.Lgs. n° 267/2000 e del contestuale provvedimento con il quale il Responsabile di Servizio assume il collegato impegno di spesa;
6. **Di dare atto infine** che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)- Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all’albo pretorio;
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;
8. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, attesa l’urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000, al fine di procedere tempestivamente con l’erogazione del contributo de quo.

#### **ATTO DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

Il Responsabile di servizio assume l'impegno di spesa nei confronti dell'Associazione Anziani e Pensionati di Cagno ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente per la somma complessiva di € 1.000,00 con imputazione alla missione 06011.04 capitolo 0200.

**Il Responsabile del Settore Affari  
Generali  
F.to (Dott. Matteo Tonsi)**

#### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147/bis comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rilascia VISTO di regolarità contabile ATTESTANTE la copertura finanziaria degli impegni assunti mediante il suddetto provvedimento assunto dal Responsabile del Servizio interessato.

**Il Responsabile del Settore Economico –  
Servizio Finanziario  
F.to (Dott. Alessandro Fabbrini)**

**Oggetto:**

<b>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE "DELL'ASSOCIAZIONE ANZIANI E PENSIONATI DI COGNO" A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI - ATTO DI CONCERTO</b>
--

Parere per la regolarità tecnica (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

**Favorevole**

**Lì, 19/12/2025**

**Il Responsabile del Settore Affari Generali  
F.to Dott. Matteo Tonsi**

---

Parere per la regolarità contabile (art. 49, 1° comma del T.U. - D.Lgs. n° 267/2000):

**Favorevole**

**Lì, 19/12/2025**

**Il Responsabile del Settore Economico – Servizio  
Finanziario  
F.to Dott. Alessandro Fabbrini**

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Ing. Alberto Farisé

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

---

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

li,

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

**COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO**

---

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, ai Capigruppo consiliari, in base al D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 art. 125, comma 1°

li,

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Matteo Tonsi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Piancogno, 31/12/2025

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Matteo Tonsi